



COMUNE di OLIVETO CITRA

Provincia di Salerno

www.comune.oliveto-citra.sa.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 33

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 DEL 17-07-2026

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua potabile erogata dalla rete idrica comunale per scopi diversi dall'uso alimentare, domestico e igienico-sanitario.

IL SINDACO

PREMESSO che il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è l'Autorità sanitaria locale competente all'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, quale rappresentante della comunità locale;

ACCERTATA la notevole scarsità della risorsa idrica a seguito del progressivo impoverimento delle fonti di emungimento, aggravata dalle eccezionali condizioni climatiche della stagione estiva in corso, che hanno determinato un considerevole aumento dei consumi idrici;

CONSTATATO che la situazione sopra descritta sta determinando una generale e grave condizione di emergenza idrica, con riduzione della portata di acqua ai serbatoi serviti, i quali non riescono a mantenere il livello idoneo a garantire il carico piezometrico necessario alla corretta erogazione nelle condotte di distribuzione;

CONSIDERATO che tale situazione impone il rigoroso contenimento del consumo dell'acqua potabile e la sua limitazione agli usi consentiti dalle condizioni generali e speciali dei contratti di somministrazione, al fine di preservare la funzionalità del sistema di approvvigionamento e di amministrare al meglio la risorsa in vista di possibili aggravamenti della crisi idrica in atto;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 144, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa da salvaguardare e utilizzare secondo criteri di solidarietà, e che il loro uso è pertanto

assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di ragioni speciali e di pubblico interesse;

VISTO l'art. 98, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi e a incrementare il riciclo e il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;

RITENUTO che l'aumento dei consumi stagionali e la necessità di preservare la risorsa disponibile siano tali da rendere indifferibile l'adozione di un provvedimento di limitazione dell'impiego dell'acqua potabile per usi diversi da quelli alimentari, domestici e igienico-sanitari, non essendo utilmente esperibili, nell'immediato, gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento;

DATO ATTO che sussistono, pertanto, i presupposti di contingibilità e urgenza richiesti dall'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 per il ricorso al potere sindacale extra ordinem, con misura di carattere temporaneo e proporzionato;

VISTI gli artt. 50, commi 4 e 5, e 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; la Legge 24 novembre 1981, n. 689; il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

ORDINA

A TUTTI I CITTADINI E A TUTTE LE UTENZE SERVITE DALLA RETE IDRICA COMUNALE, A DECORRERE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA E FINO AL 30 SETTEMBRE 2026, salva revoca anticipata per cessazione delle condizioni di emergenza ovvero proroga motivata in caso di persistenza delle stesse, IL DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE EROGATA DALLA RETE COMUNALE DI DISTRIBUZIONE PER USI DIVERSI DA QUELLO ALIMENTARE, DOMESTICO E IGIENICO-SANITARIO, e in particolare il divieto:

- di irrigazione di orti e giardini mediante condotte con allaccio alla rete dell'acquedotto comunale;
- di riempimento di piscine private di ogni tipo;
- di lavaggio di veicoli, piazzali, cortili e aree private;
- di utilizzo dell'acqua potabile per qualunque uso ludico o comunque diverso dal servizio personale;
- di prelievo di acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quello alimentare, se non da parte di soggetti a ciò autorizzati e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- di prelievo di acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade, se non per lo spegnimento di incendi.

Derogano al presente divieto gli approvvigionamenti finalizzati a interventi di soccorso e di protezione civile, nonché alla manutenzione di spazi pubblici, quest'ultima limitata al minimo indispensabile.

INVITA

la cittadinanza a un maggiore senso di responsabilità, nell'interesse pubblico e privato, affinché il patrimonio idrico, bene dell'intera collettività, non vada disperso o sprecato, adottando ogni utile accorgimento finalizzato al risparmio idrico, tra cui:

- riparare prontamente le perdite, anche minime, di rubinetti, sciacquoni e altre apparecchiature di erogazione idrica;
- utilizzare l'acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare le piante;
- utilizzare l'acqua di cottura della pasta per il primo lavaggio delle stoviglie;
- preferire una doccia veloce al bagno in vasca;

- evitare di far scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura;
- utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico.

D I S P O N E

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Oliveto Citra;

che il presente provvedimento abbia decorrenza immediata ed efficacia fino al 30 settembre 2026, salva revoca anticipata ad avvenuta regolarizzazione del servizio idrico ovvero proroga motivata in caso di persistenza delle condizioni di emergenza.

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di reiterazione delle violazioni si terrà conto di quanto previsto dall'art. 8-bis della medesima Legge n. 689/1981;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è trasmessa:

- al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- al Comando di Polizia Locale, che ne curerà la vigilanza sull'ottemperanza;
- alla Stazione Carabinieri di Contursi Terme;
- all'ASL Salerno e alla Prefettura – U.T.G. di Salerno, per opportuna conoscenza.

Dalla Residenza Municipale, li 17/07/2026

IL SINDACO
Dott. Carmine PIGNATA